



*Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

**Partenza - Roma, 30/11/2009**  
**Prot. 25 / 1 / 0018369**



***Ministero del Lavoro, della Salute e  
delle Politiche Sociali***

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

Divisione I - Consulenza, contenzioso,  
formazione del personale ispettivo e affari generali

*Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari  
generali ed il personale*

*e p.c.*

*alla Direzione provinciale del lavoro di Potenza  
Via Isca del Pioppo, 41  
85100 Potenza*

Oggetto: richiesta di parere in merito agli effetti prodotti dalla domanda di emersione dal "lavoro nero" presentata dall'impresa "\*\*\*\*\*", destinataria di un provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008.

Con riferimento al quesito in oggetto, concernente gli effetti prodotti dall'attivazione della procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolare da parte di un'impresa destinataria di provvedimento di sospensione, ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, il personale ispettivo può adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, così come nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Nelle ipotesi in cui - ricorrendo i presupposti di legge - venga adottato il provvedimento di sospensione, il primo comma del novellato art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, prevede che detto provvedimento sia comunicato all'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, "al fine dell'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche".


Come si evince dalla stessa lettera della norma l'adozione del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. costituisce conseguenza di "carattere sanzionatorio"

necessariamente legata all'emanazione del provvedimento di sospensione ed alla sua durata (cfr. art. 14, comma 1).

Si ritiene pertanto che dalla mera presentazione dell'istanza di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, ai sensi della L. n. 296/2006, non possa discendere alcun effetto preclusivo o estintivo del provvedimento interdittivo in esame di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008. L'istanza di emersione può infatti costituire un mera modalità attuativa dell'obbligo di regolarizzazione previsto dal Decreto citato al fine della revoca del provvedimento di sospensione.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Papa)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danilo Papa', with a long horizontal stroke extending to the right.

AS